

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma, 20 aprile 2005

Rassegna della normativa dell'Unione Europea  
di interesse regionale

febbraio 2005 – aprile 2005

Relatori:

Dott.ssa Gianna Di Danieli

Direzione generale della Presidenza della Giunta regionale - Regione Friuli-  
Venezia Giulia

Dott.ssa Luisa Geromet

Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio - Regione Friuli-Venezia  
Giulia

## **Premessa**

La selezione è stata operata fra gli atti normativi emessi dalle istituzioni della Comunità Europea dal febbraio 2005 ad aprile 2005, o entrati in vigore nel medesimo periodo.

Si intendono segnalare gli atti normativi di interesse regionale in senso ampio e perciò comprendente sia gli atti che incidono direttamente sull'esercizio della potestà legislativa regionale, sia quelli che riguardano le politiche comunitarie alle quali le regioni partecipano.

Si è ritenuto di prendere in considerazioni anche atti normativi non vincolanti, dai quali sia però possibile desumere la posizione di un'istituzione comunitaria rispetto a determinate questioni rilevanti o alle sinergie fra diverse politiche comunitarie; si è ritenuto, inoltre, di segnalare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, del Tribunale di Primo grado e della Corte dei Conti della U.E.

Tale selezione è stata effettuata attingendo alle informazioni tratte dal sito dell'Unione Europea, dalle banche dati professionali sulla normativa comunitaria nonché dalla stampa economico finanziaria, al fine di evidenziare gli atti che per varie ragioni risultano di interesse regionale.

## NOTIZIE

- Con 217 voti favorevoli e 16 contrari l'Assemblea del Senato ha approvato, il 6 aprile, in via definitiva il ddl n. 3269, di ratifica ed esecuzione del Trattato del 29 ottobre 2004, che adotta una **Costituzione per l'Europa** (sul punto v. relazione).
- La **Corte Costituzionale** è ritornata sulla materia ambientale come valore costituzionalmente protetto, cogliendo l'occasione fornita dall'impugnazione di una Legge Regionale dell'Umbria inerente la disciplina dell'attività di cava.

La Corte, con la sentenza n. 108 del 18 marzo 2005, ha chiarito la portata della riserva statale in merito alla legislazione inerente la tutela dell'ambiente (art. 117 comma 2 lettera s)), affermando che tale materia si configura come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti.

E' stato ribadito che, più che come materia in senso tecnico, la "tutela dell'ambiente" si configura come un valore costituzionalmente protetto. Ne consegue che la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale attinenti alle proprie competenze, pur spettando sempre allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale.

- **UE: internet, nuovo portale per imprese:** la Commissione europea ha creato un nuovo portale internet per migliorare la libera circolazione delle imprese e delle persone, che si chiama "**La tua Europa**", ed è stato presentato il 18 febbraio 2005 a Bruxelles, durante la conferenza "Cross-border eGovernment services for administrations, businesses and citizens". Esso costituisce, nelle intenzioni dell'organo comunitario, la prima tappa verso un e-government a livello europeo, per contribuire ad eliminare le difficoltà di tipo burocratico e per far comunicare tra loro tutte le pubbliche amministrazioni.

Gli operatori economici, ma anche i semplici cittadini interessati, potranno trovare nel portale informazioni pratiche sui diritti e le opportunità che l'Unione europea e i Paesi membri offrono ai cittadini e alle imprese e su come avvalersene pienamente. L'ottica è quella di affrontare principalmente situazioni transfrontaliere reali, come il caso di cittadini europei desiderosi di lavorare o studiare in un altro paese dell'UE o quello di imprese europee che intendano trasferirsi o aprire una nuova succursale in un altro paese comunitario.

Il sito si compone di due parti: una dedicata ai cittadini ed una dedicata alle imprese e agli imprenditori con sede in Europa che hanno bisogno d'interagire con le amministrazioni di un altro paese.

Per le informazioni destinate ai cittadini il sito dispone di circa 1.300 schede per ciascun Paese. L'interessato può scegliere il settore, come ad esempio il lavoro, la protezione dei consumatori, oppure come studiare

in un altro Paese UE, come aprire un conto corrente bancario e trovare le indicazioni necessarie.

Per quanto riguarda le imprese, l'obiettivo è istituire e gestire reti e servizi che consentano alle amministrazioni degli Stati membri e dell'UE di scambiare dati elettronicamente, al fine di attuare le politiche e la legislazione europea. (IDABC dà accesso ogni giorno a eGovernment news da tutta Europa su eServices for businesses).

Il nuovo strumento può essere consultato all'indirizzo internet: <http://europa.eu.int/youreurope>. (ANSA).

- **Protocollo di Kyoto in vigore dal 16 febbraio 2005:** diventa operativo il Protocollo di Kyoto, l'accordo internazionale firmato da oltre 140 Paesi per ridurre entro il 2012 dell'8% i gas serra rispetto ai livelli del 1990. Si tratta di uno degli ambiti più problematici della nuova confederazione europea: la lotta contro i cambiamenti climatici, per la quale la UE ha predisposto un sistema che è il primo internazionale per lo scambio delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> al mondo. Esso riguarda circa 12 mila impianti che producono quasi la metà delle emissioni di CO<sub>2</sub> dell'Europa e mira a garantire che il rispetto degli obiettivi del Protocollo di Kyoto avvenga in modo più economico.
- **Revisione del Piano d'azione europeo per agricoltura e alimenti biologici:** una relazione approvata nei giorni scorsi dalla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo inserisce nell'agenda del Parlamento tale revisione con la restrizione della definizione di "agricoltura biologica" e di "tracciabilità" dei responsabili di frodi.

In base alla relazione, la definizione dovrà riguardare le sole pratiche agricole che assicurano il pieno rispetto dell'ambiente e non solo la qualità del prodotto finale.

Inoltre, le sentenze di condanna per frodi sulla qualità biologica dovranno essere disponibili in tutta l'UE per evitare che i responsabili possano certificare i loro prodotti tramite l'Organismo di altri Stati e ricevere accredito da operatori stranieri che ignorano il loro status.

## SOMMARIO

ATTO	MATERIA	PAGINA
<p><b>Libro verde riguardante un approccio comunitario per gestire la migrazione economica</b> adottato con Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2005) 811 definitivo dell'11 gennaio 2005</p>	<p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – immigrazione e diritto dei cittadini dei paesi terzi</p>	
<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2005)17 definitivo del 27 gennaio 2005 sul riesame della politica ambientale 2004</p>	<p>Tutela dell'ambiente – strategia di Lisbona - competitività</p>	
<p>Direttiva 2005/20/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio</p>	<p>Tutela dell'ambiente - Marcatura CE e armonizzazione tecnica - Imballaggi e rifiuti d'imballaggio</p>	
<p>Direttiva 2005/21/CE della Commissione, del 7 marzo 2005, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli.</p>	<p>Tutela dell'ambiente - Marcatura CE e armonizzazione tecnica - Veicoli a motore (trattori agricoli e forestali inclusi)</p>	
<p>Decisione quadro 2005/214/Gai del Consiglio dell'Unione europea, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie</p>	<p>Tutela dell'ambiente – sanzioni pecuniarie amministrative</p>	
<p>Decisione N. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005 che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali Europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili</p>	<p>Informazione – eGovernment</p>	
<p>Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e del mediatore (2005/118/CE) del 26 gennaio 2005 che istituisce la Scuola europea di amministrazione</p>	<p>Questioni istituzionali - amministrazione - formazione professionale</p>	

<p>Sentenza Corte di Giustizia dell'U.E. (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2005 nel procedimento C-27/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck) Petra Engler contro Janus Versand GmbH</p>	<p>Tutela dei consumatori - contratti conclusi da consumatori - diritto civile -</p>	
<p>Sentenza Corte di Giustizia dell'U.E. del 10 marzo 2005 nella causa C-336/03 easyCar (UK) Ltd / Office of Fair Trading.</p>	<p>Tutela dei consumatori - contratti conclusi da consumatori - diritto civile -</p>	



Sommario

Notizie

Argomenti a carattere generale.....pag.

Ambiente.....pag.

Appalti pag.

## Normativa comunitaria

**Tipo di atto e data:** Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2005) 811 definitivo dell'11 gennaio 2005 relativa all'adozione di un Libro verde riguardante un approccio comunitario per gestire la migrazione economica

**Istituzione emittente:** Commissione dell'Unione Europea

**Pubblicazione:**

**Entrata in vigore :** 11 gennaio 2005

**Destinatari:** - Consiglio, Parlamento Europeo, Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni

**Materia:** spazio di libertà, sicurezza e giustizia – immigrazione e diritto dei cittadini dei paesi terzi

### Sintesi

La Commissione europea ha dato il via ad un pubblico dibattito sulle migrazioni per motivi economici adottando un Libro verde "Sull'approccio dell'Unione europea alla gestione della migrazione economica".

Il Libro Verde ha inteso avviare un **dibattito** approfondito, aperto e trasparente fra le istituzioni e con la società civile, in primis le parti sociali (è infatti prevista la partecipazione delle istituzioni UE, degli Stati membri, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile), sulla forma più appropriata che dovrebbe avere una disciplina comunitaria **in materia di ammissione dei migranti per motivi economici** e sul valore aggiunto dell'adozione di tale disciplina comune.

L'obiettivo è quello di definire una strategia globale dell'UE per la gestione della migrazione per motivi economici, in armonia con l'articolo 63, par. 3, del Trattato CE, il quale prevede che il Consiglio adotti "misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori: *(a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno*".

Nel Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, approvato nel Consiglio Europeo di Bruxelles del 17-18 giugno 2004, si afferma inoltre: *"L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare, in ogni fase, una gestione efficace dei flussi migratori [...]"*.

La necessità di avviare un'approfondita discussione sullo sviluppo di una strategia comunitaria in materia di migrazione determinata da ragioni economiche era stata in precedenza già evidenziata dal Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999. Nel 2001 la Commissione UE aveva adottato una proposta di direttiva riguardante le "condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo". Inoltre, nel giugno 2003, la Commissione aveva pubblicato una Comunicazione su immigrazione, integrazione e occupazione [COM(2003) 336 def.] con la quale, prendendo atto dell'incidenza del calo demografico e

dell'invecchiamento della popolazione sull'economia, sottolineava la necessità di rivedere le politiche in materia di immigrazione a più lungo termine, soprattutto alla luce delle ripercussioni che una strategia in materia di immigrazione economica avrebbe sulla competitività e quindi sulla realizzazione degli obiettivi di Lisbona.

L'importanza del dibattito sulla migrazione economica è stata infine ribadita anche dal Consiglio europeo del 4/5 novembre 2004, il quale ha affermato che i risultati della consultazione dovrebbero fornire contributi per "un programma politico in materia di migrazione legale che includa procedure di ammissione".

Gli organi comunitari si rendono conto che, in assenza di criteri comuni per l'ammissione degli immigrati economici, aumenterà il numero di cittadini di paesi terzi che entrano nella UE illegalmente e senza alcuna garanzia di avere un posto di lavoro approntato, e quindi di integrarsi nelle società; inoltre le decisioni riguardanti l'ammissione di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro non sono prive di ripercussioni per gli altri Stati (diritto di spostarsi all'interno dell'area Schengen, di fornire servizi in altri Stati membri, di spostarsi in altri stati membri una volta acquisito lo status di residente di lungo periodo; impatto dell'ammissione di lavoratori di Paesi terzi sul mercato del lavoro della UE) e la UE ha obblighi internazionali rispetto ad alcune categorie di immigrati economici.

Per la Commissione, pertanto, è evidente la necessità di concordare a livello comunitario norme e criteri comuni, trasparenti e più armonizzati, in materia di ammissione di immigrati economici.

Il Libro Verde non si prefigge di descrivere le politiche nella UE a 25, né di compararle con quelle di altri Paesi nel mondo, ma cerca di identificare i principali problemi e le possibili scelte in vista di un quadro legislativo comunitario in materia di immigrazione economica, incentrando il dibattito su alcune questioni-chiave.

Le principali soluzioni ipotizzate nel Libro verde vanno da una **«green card» (carta verde)**, assegnata agli immigrati extracomunitari, come avviene negli Stati Uniti, fino a una specie di **Borsa** per far incontrare la domanda e l'offerta di manodopera dall'estero.

Per quanto riguarda il primo punto, generalmente, prima di ammettere un lavoratore di uno Stato terzo, gli Stati membri chiedono la prova che il posto non possa essere occupato da qualcuno che faccia già parte del mercato del lavoro interno (test dei bisogni economici). Alcuni Stati membri ammettono, però, speciali categorie di lavoratori - ad esempio lavoratori altamente qualificati o lavoratori per settori/occupazioni con carenze conclamate - attraverso programmi speciali come le procedure accelerate, le carte verdi, ecc.

Questi approcci potrebbero essere oggetto di studio a livello di UE, attingendo anche dall'esperienza degli altri Paesi del mondo.

Oltre alla proposta della «green card», il Libro verde apre la discussione sull'esigenza di far incontrare la domanda delle imprese (soprattutto per una manodopera «flessibile») con l'ampia offerta disponibile in molti Stati

extracomunitari, anche allo scopo di favorire la "circolazione dei cervelli" all'interno dell'Unione europea.

L'invito formulato è quindi, in questa ottica, a valutare l'istituzione di un meccanismo simile a quello della Borsa e l'opportunità di indire aste sulla disponibilità di posti di lavoro.

Il Libro verde considera, inoltre, se favorire e finanziare direttamente nei Paesi terzi la formazione delle professionalità richieste nell'Unione europea e cerca di conciliare la priorità da attribuire ai disoccupati comunitari con l'esigenza di non discriminare gli immigrati extracomunitari, tenuto conto che «lo spirito di solidarietà» caratterizza l'azione dell'Europa nella gestione dei flussi migratori e nell'ottica che l'immigrazione clandestina viene più efficacemente contrastata con la prevenzione e non con la repressione.

La Commissione europea intende organizzare per la metà del 2005 un'audizione pubblica per discutere di queste questioni.

In vista dell'audizione pubblica, essa invita tutte le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni sul Libro verde entro il 15 aprile 2005, scrivendo al seguente indirizzo: **[jls-economic-migration@cec.eu.int](mailto:jls-economic-migration@cec.eu.int)**

Per reperire il Libro verde:

**[http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004\\_0811it01.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0811it01.pdf)**

## Normativa comunitaria

**Tipo di atto e data:** Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2005)17 definitivo del 27 gennaio 2005 sul riesame della politica ambientale 2004

**Istituzione emittente:** Commissione dell'Unione Europea

**Pubblicazione:**

**Entrata in vigore:** 27 gennaio 2005

**Destinatari:** - Consiglio, Parlamento Europeo

**Materia:** tutela dell'ambiente – strategia di Lisbona - competitività

### Sintesi

Il documento in esame, che costituisce il riesame della politica ambientale (RPA) della Commissione europea, si inserisce nell'ambito del processo di revisione della **strategia di Lisbona**, l'agenda, firmata nel 2000 nella capitale portoghese basata su tre pilastri: sviluppo economico e competitività, partecipazione sociale e salvaguardia degli equilibri ambientali.

L'obiettivo era quello di fare dell'Europa comunitaria «la più dinamica e competitiva economia al mondo, basata sulla conoscenza, capace di assicurare entro il 2010 uno sviluppo economico sostenibile, indotto da più numerose e migliori opportunità di lavoro, ampia coesione sociale e rispetto per gli equilibri ambientali».

Quattro anni dopo, Consiglio e Commissione decidevano di affidare ad un comitato di esperti la verifica dell'applicazione e dei risultati del Piano e di produrre una relazione di medio termine. Il documento è stato reso pubblico nel novembre del 2004 ed ha preso atto degli **scarsi risultati conseguiti nei primi cinque anni di applicazione della strategia**, proponendo di rivedere i programmi di attività, concentrandone gli obiettivi sui temi dello sviluppo economico e del pieno impiego.

Sul tema dell'occupazione è stata evidenziata l'**inadeguatezza degli strumenti previsti** dalla Strategia di Lisbona **per migliorare la situazione dell'occupazione in Europa**. La Strategia di Lisbona si era prefissata l'obiettivo di raggiungere entro il 2010 in Europa un livello occupazionale totale del 70% e un livello occupazionale femminile del 60%, ma questo traguardo non sarebbe raggiungibile se non prevedendo un nuovo programma di crescita economica e nuove regole per il mondo del lavoro. Infatti, secondo la statistiche per il 2003, solo il 62,5% della popolazione europea avrebbe al momento un posto di lavoro, con notevoli differenze percentuali tra Stato e Stato. La disoccupazione sarebbe un problema particolarmente sentito soprattutto tra gli Stati di nuovo accesso.

La Commissione europea, partendo da questi dati, ha presentato una decisa revisione della strategia di Lisbona, individuando 10 priorità politiche da

perseguire, cioè aree in cui sono chiamate ad intervenire sia le Istituzioni dell'UE che quelle nazionali, al fine di incrementare il pil del 3 per cento e creare 6 milioni di posti di lavoro (migliorare l'integrazione dei mercati interni, la competitività e la regolamentazione, europea e nazionale, dare una spinta propulsiva a infrastrutture, ricerca e innovazione, rafforzare l'industria, attrarre più persone nel mondo del lavoro e modernizzare i sistemi di protezione sociale, adeguare le condizioni del mercato del lavoro alle nuove esigenze, promuovere il capitale umano, soprattutto attraverso l'istruzione e la formazione).

Il documento in oggetto che affronta il riesame della politica ambientale (RPA), fa il punto sugli sviluppi della politica ambientale della UE nel 2004, alla luce di Lisbona, e formula indicazioni per l'anno successivo.

L'RPA, per le ragioni descritte, è incentrato in modo particolare sul **rapporto tra ambiente e economia**, ed esamina i **progressi realizzati nel quadro del Sesto programma di azione per l'ambiente** (6°PQA), che rimane il quadro di riferimento per la politica della UE in materia di ambiente. L'RPA si basa sul recente bilancio annuale del processo di Cardiff sull'integrazione delle considerazioni ambientali e fa il punto sull'attuazione negli Stati membri della legislazione in materia di ambiente.

Secondo i dati raccolti, la politica ambientale e l'ecoinnovazione possono stimolare la crescita economica e contribuire a mantenere o creare posti di lavoro, sostenendo la competitività e l'occupazione.

Peraltro, la necessità di imporre vincoli ambientali alle economie in rapida crescita è riconosciuta da un numero crescente di paesi (ad esempio, la Cina); ne consegue una consapevolezza crescente della necessità dello sviluppo sostenibile, con interessanti opportunità di mercato per le tecnologie ambientali.

Circa le **prospettive per il 2005**, la relazione evidenzia una serie di **misure** che permetterà alla UE di sfruttare appieno i vantaggi che il **contributo alla politica ambientale può apportare alla sua competitività**. Tra queste vengono citate:

- l'impegno della UE e degli Stati membri per attuare promuovere le **innovazioni ecoefficienti in tutti i settori dell'economia**, in particolare grazie a una piena applicazione del **piano d'azione per le tecnologie ambientali**;
- una riflessione su come fare in modo che i **prezzi integrino meglio i costi per la società**;
- le strategie tematiche sull'**uso sostenibile delle risorse naturali e sulla prevenzione e il riciclo dei rifiuti**.

La Commissione intende continuare a collaborare con altri paesi per promuovere ulteriormente lo sviluppo sostenibile, in particolare sviluppando il dialogo con le economie emergenti, quali la Cina, che hanno una posizione simile in materia di sviluppo sostenibile, per far avanzare le iniziative internazionali necessarie a affrontare i problemi ambientali a livello globale, **evitare la concorrenza basata su una riduzione degli standard**

**ambientali** e promuovere l'adozione delle ecoinnovazioni e di prodotti e processi maggiormente sostenibili.

Altresì importante è il lavoro, già in atto, per **semplificare e migliorare la legislazione ambientale**.

Per quanto riguarda la legislazione UE, la relazione evidenzia come essa abbia già contribuito molto a migliorare la qualità dell'ambiente, a creare uniformità di condizioni per le imprese in tutta l'Unione e a promuovere nuove opportunità di mercato.

La piena attuazione della legislazione UE in materia di ambiente da parte degli Stati membri, compresi i nuovi non è però completa: le cause in campo ambientale continuano a rappresentare un terzo dei procedimenti per mancata attuazione della legislazione comunitaria nella UE-25.

Un'efficace attuazione della normativa, secondo la Commissione, significa sia adottare nei tempi previsti la relativa legislazione nazionale, sia creare le infrastrutture necessarie, sia effettuare le necessarie ispezioni e interventi contro le pratiche illegali.

Nel progettare i nuovi interventi legislativi la Commissione si propone di anticipare i problemi, ridurre gli oneri amministrativi, minimizzare i costi di adeguamento e massimizzare le nuove opportunità: per questo motivo si avvale di valutazioni d'impatto, consultazioni pubbliche e screening. Se, da un lato, verranno proposti nuovi interventi legislativi laddove ciò si riveli opportuno, dall'altro lo sforzo maggiore dovrà essere concentrato sull'attuazione della legislazione e delle politiche esistenti.

Per favorire la crescita economica di lungo termine, migliorando al contempo l'ambiente e la qualità della vita, secondo il documento, è importante inoltre affrontare il problema dei **cambiamenti climatici**, **ridurre la perdita di biodiversità** e migliorare le nostre conoscenze sui legami tra ambiente e salute.

A tale ultimo proposito, in particolare, la Commissione ha sottolineato che devono essere prodigati maggiori sforzi per **affrontare i fattori di rischio per la salute** conosciuti, quali l'esposizione prolungata agli inquinanti atmosferici, come il **particolato** e l'**ozono**, o la presenza di **livelli eccessivi di mercurio nei molluschi**.

Gli Stati membri della UE stanno già investendo nella ricerca e negli studi per comprendere meglio tali fenomeni, poiché tuttavia gli Stati membri non utilizzano le stesse metodologie, i risultati sono spesso difficili da comparare.

## Normativa comunitaria

**Tipo di atto e data:** Direttiva 2005/20/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

**Istituzione emittente:** Parlamento europeo e Consiglio

**Pubblicazione:** GUCE Serie L070 del 16 marzo 2005

**Entrata in vigore:** (adeguamento entro il 31 dicembre 2008; 2012; 2013; 2014; 2015)

**Destinatari:** Nuovi Stati membri UE

**Materia:** Marcatura CE e armonizzazione tecnica - Marcatura CE - Imballaggi e rifiuti d'imballaggio – tutela dell'ambiente

### Sintesi

Alla luce del recente allargamento dell'Unione europea, con la direttiva in esame viene conferita una giusta attenzione alla situazione specifica dei nuovi Stati membri, che hanno aderito all'Unione europea in virtù del trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare per quanto riguarda il **raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti**, fissati dall'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 94/62/CE, in quanto essi necessitano di più tempo per adattare i loro sistemi di riciclaggio e di recupero agli obiettivi fissati dalla direttiva.

Avranno, quindi, tempo fino al 31 dicembre 2015 per adeguarsi, i nuovi Stati che dal maggio 2004 sono entrati a far parte dell'Unione europea.

In base alla nuova direttiva 2005/20/Ce, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2008 fissato per tutti gli Stati aderenti all'UE, Repubblica Ceca, Estonia, Cipro e Lituania potranno attendere il 31 dicembre 2012, Slovacchia, Slovenia e Ungheria il 31 dicembre 2013, Malta il 31 dicembre 2014, la Lettonia il 31 dicembre 2015.

## Normativa comunitaria

**Tipo di atto e data:** Direttiva 2005/21/CE della Commissione, del 7 marzo 2005, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli

**Istituzione emittente:** Commissione europea

**Pubblicazione:** GUCE: Serie L061 dell'8 marzo 2005

**Entrata in vigore:** (adeguamento entro l'8 marzo 2006)

**Destinatari:** Nuovi Stati membri UE

**Materia:** Marcatura CE e armonizzazione tecnica - Veicoli a motore (trattori agricoli e forestali inclusi) – tutela dell'ambiente

### Sintesi

La direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione comunitaria concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Con la direttiva in esame viene modificata la direttiva 72/306/Cee.

La direttiva 2005/21/Ce, che è entrata in vigore l'11 marzo ha stabilito che gli Stati membri possano rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un nuovo tipo di veicolo - per motivi riguardanti le emissioni prodotti da motori diesel - se non conforme alla nuova versione della direttiva 72/306/Cee.

La nuova direttiva ha modificato gli allegati della direttiva 72/306/Cee sul ravvicinamento legislativo degli Stati membri sulle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel dei veicoli, ed ha precisato che rimangono comunque valide le omologazioni rilasciate anteriormente ex direttiva 72/306/Cee.

Gli Stati membri hanno tempo fino all'8 marzo 2006 adeguarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

## Normativa comunitaria

**Tipo di atto e data:** Decisione quadro 2005/214/Gai del Consiglio dell'Unione europea, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie

**Istituzione emittente:** Consiglio dell'Unione europea

**Pubblicazione:** Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 76/16 del 22 marzo 2005

**Entrata in vigore:** (adeguamento entro il 22 marzo 2007)

**Destinatari:** Stati membri UE

**Materia:** tutela dell'ambiente – sanzioni pecuniarie amministrative

### Sintesi

La decisione quadro n.2005/214/GAI, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo, ha introdotto il principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l'esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state comminate.

Si tratta del cosiddetto **riconoscimento transfrontaliero delle sanzioni pecuniarie** comminate dalle varie autorità giudiziarie o amministrative dei singoli stati membri, applicabili in tutti gli stati UE diversi da quello in cui sono state comminate.

Il "principio del reciproco riconoscimento" dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.

In base ad esso, ogni decisione definitiva emessa da una autorità giudiziaria che infligga una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, per divenire esecutiva in un altro Stato membro, deve essere corredata di idoneo certificato ed essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione, dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria.

I principali reati che danno luogo al riconoscimento e alla relativa esecuzione in un altro Stato membro sono:

- i reati di terrorismo,
- la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile,
- il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

- la corruzione e la frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee,
- l'omicidio volontario, le lesioni personali gravi,
- i furti organizzati o con l'uso di armi, il racket e le estorsioni;
- il traffico di veicoli rubati,
- i reati minori ma diffusi come le infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose,
- i reati di criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e vegetali protetti,
- il traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita.

La direttiva fissa al 22 marzo 2007 il termine per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento nell'UE.

## Normativa comunitaria

**Tipo di atto e data:** Decisione N. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005 che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali Europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili

**Istituzione emittente:** Parlamento europeo e Consiglio

**Pubblicazione:** GUCE/GUUE L 79/1 del 24/03/2005

**Entrata in vigore:** 2005-2008

**Destinatari:** Stati membri UE

**Materia:** Informazione – eGovernment -

### Sintesi

Con la decisione in esame viene adottato un nuovo programma europeo - **eContentplus** - dedicato a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, facilitando la creazione e la diffusione di informazioni e conoscenze in settori di pubblico interesse a livello della Comunità.

Il programma si pone lo scopo di **garantire migliori condizioni di accesso** e di gestione dei contenuti e **servizi digitali** in ambienti multilinguistici e multiculturali e di **ampliare la scelta degli utenti** sostenendo nuove modalità di interazione con contenuti digitali ottimizzati in termini di conoscenza.

Il programma ha l'obiettivo di preparare un terreno favorevole ad un quadro strutturato per contenuti digitali di qualità in Europa - lo Spazio europeo dei contenuti digitali.

Il nuovo programma è articolato su **tre linee d'azione**:

1. **Facilitare, a livello comunitario, l'accesso ai contenuti digitali** e i relativi uso e sfruttamento (l'azione mira alla creazione di reti e alleanze fra i soggetti attivi nel settore, incoraggiando la creazione di nuovi servizi). I settori di intervento sono le informazioni del settore pubblico, i dati territoriali, l'apprendimento e i contenuti culturali.
2. **Favorire il miglioramento della qualità** e promuovere le migliori pratiche in materia di contenuti digitali (in particolare in termini di metodi, processi e operazioni, per realizzare una miglior qualità e maggiore efficacia ed efficienza nella creazione, uso e distribuzione di contenuti digitali).
3. **Rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nei settori dei contenuti digitali** e la sensibilizzazione (sono previste misure di accompagnamento della legislazione relativa ai contenuti digitali, promozione della collaborazione fra soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali e misure di sensibilizzazione).

Il programma è attuato mediante azioni indirette, fra cui:

- a) **azioni a compartecipazione finanziaria** (progetti destinati a migliorare le conoscenze onde migliorare i prodotti, processi e/o servizi esistenti, e/o soddisfare le esigenze delle politiche comunitarie; azioni di migliori pratiche per diffondere conoscenze; reti tematiche)
- b) **misure di accompagnamento** (studi a sostegno del programma, compresa la preparazione di attività future; scambio di informazioni, conferenze, seminari, workshop; azioni di divulgazione, informazione e comunicazione).

La selezione delle azioni in compartecipazione finanziaria avviene mediante inviti a presentare proposte pubblicati sul sito Internet della Commissione, in conformità delle disposizioni finanziarie in vigore, mentre le misure di accompagnamento sono attuate attraverso gare d'appalto gestite dalla Commissione; ambedue riguarderanno le tre tipologie di progetti sopra citate, ossia:

- 1) progetti destinati a migliorare le conoscenze per migliorare i prodotti, i processi e/o i servizi esistenti e/o soddisfare le esigenze delle politiche comunitarie;
- 2) divulgazione di buone prassi all'interno di raggruppamenti tematici;
- 3) reti tematiche, che riuniscono una serie di soggetti interessati a un dato obiettivo tecnologico e organizzativo per facilitare le attività di coordinamento e il trasferimento di conoscenze.

Sia le azioni a compartecipazione finanziaria sia le misure di accompagnamento si baseranno su un programma di lavoro elaborato dalla Commissione.

Il programma eContentplus sarà in vigore fino alla fine del 2008 e beneficerà di uno stanziamento di € 149 milioni.

## **Normativa comunitaria**

**Tipo di atto e data:** Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e del mediatore (2005/118/CE) del 26 gennaio 2005 che istituisce la Scuola europea di amministrazione

**Istituzione emittente:** Parlamento europeo e Consiglio, Commissione, Corte di giustizia, Corte dei conti, Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle regioni, Mediatore europeo

**Pubblicazione:** Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 37/16 del 10 febbraio 2005

**Entrata in vigore:**

**Destinatari:** Organi UE

**Materia:** questioni istituzionali - amministrazione - formazione professionale

## **Sintesi**

Gli organi comunitari, con la presente decisione hanno riconosciuto l'opportunità che le istituzioni intensifichino l'investimento nel perfezionamento professionale del loro personale, attraverso una maggiore cooperazione interistituzionale in questo settore, dando vita a sinergie a livello delle necessarie risorse umane e finanziarie e rafforzando gli scambi tra le istituzioni e la diffusione di valori comuni e di pratiche professionali armonizzate. A tal fine, hanno ritenuto opportuno affidare ad un organismo interistituzionale comune i mezzi destinati a determinate azioni per il perfezionamento professionale dei funzionari e di altri agenti delle Comunità europee.

Viene, quindi, a tale scopo **istituita una Scuola europea di amministrazione** incaricata, per conto delle istituzioni firmatarie, e nel quadro degli orientamenti da queste fissati, della realizzazione di determinate azioni di perfezionamento professionale nell'ottica dello sviluppo delle risorse umane e dello svolgimento della carriera dei funzionari europei.

La Scuola ha in particolare i seguenti compiti:

- a) progetta, organizza e valuta azioni di formazione;
- b) agevola la partecipazione ad azioni di formazione esterna;
- c) può svolgere qualunque funzione inerente o di supporto alla sua missione.

Su richiesta dell'ente interessato, la Scuola può, dietro compenso, fornire assistenza in materia di ingegneria di formazione ad istituzioni, organi, uffici o agenzie.

La Scuola è amministrativamente dipendente dall'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, il cui dirigente è anche il Direttore della scuola.

### **Giurisprudenza comunitaria**

**Istituzione emittente:** Corte di Giustizia dell'U.E. (Seconda Sezione)

**Tipo di atto e data:** sentenza del 20 gennaio 2005 nel procedimento C-27/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck) Petra Engler contro Janus Versand GmbH

**Pubblicazione:** il testo delle sentenze della Corte, del Tribunale e delle conclusioni degli avvocati generali è tratto dal sito <http://curia.eu.int/it/content/juris/index.htm> e può essere successivamente modificato; il loro testo definitivo è pubblicato nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado".

**Destinatari:** Austria

**Termine per l'attuazione:** -

**Materia:** Tutela dei consumatori - contratti conclusi da consumatori – diritto civile -

## SINTESI

La causa ha avuto oggetto dal procedimento C-27/02, concernente la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte (ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971), relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e **l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles, in relazione ai contratti conclusi con consumatori.**

La Corte ha deciso che l'azione giudiziaria con la quale un consumatore mira a far condannare, ai sensi della normativa dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato, una società di vendita per corrispondenza, avente sede in un altro Stato contraente, alla consegna di un premio da esso apparentemente vinto è di natura contrattuale, ai sensi dell'art 5, punto 1, della detta Convenzione, purché, da un lato, la detta società, al fine di indurre il consumatore a stipulare un contratto, gli abbia inviato una missiva che lo designa per nome idonea a suscitare l'impressione che gli verrà attribuito un premio nell'ipotesi in cui restituisca il «buono di pagamento» allegato a tale lettera, e purché, d'altro lato, il detto consumatore accetti le condizioni stipulate dal venditore e reclaims effettivamente il versamento della vincita promessa.

La Corte ha inoltre stabilito che, per contro, quand'anche tale missiva contenga inoltre un catalogo pubblicitario di prodotti della stessa società accompagnato da un modulo di «domanda di prova senza impegno», la duplice circostanza che l'attribuzione del premio non dipenda dall'ordinativo di merci e che il consumatore non abbia in effetti effettuato il detto ordinativo è irrilevante ai fini dell'interpretazione sopra menzionata.

La **nozione di "consumatore"** ai fini dell'applicazione della Convenzione di Bruxelles è stata quindi precisata con la sentenza in oggetto, con particolare riferimento alla nozione di **"contratti conclusi da consumatori"**.

In particolare, secondo la Corte, nel sistema della Convenzione di Bruxelles, costituisce principio generale la competenza dei giudici dello Stato contraente sul territorio nel quale risiede il convenuto, (art. 2, primo comma, della Convenzione), eventuali deroghe a tale principio devono essere indicate in modo tassativo e, di conseguenza, interpretate restrittivamente.

Una ipotesi di deroga al suddetto principio generale è contenuta nell'art. 14 della Convenzione di Bruxelles, che consente al consumatore di citare il convenuto dinanzi ai giudici dello Stato contraente sul cui territorio risiede l'attore.

Tale competenza speciale è volta a garantire *"un'adeguata protezione del consumatore in quanto parte contrattuale ritenuta più debole e giuridicamente meno esperta della sua controparte professionale, parte che non può essere scoraggiata dall'agire in giudizio vedendosi obbligata a proporre l'azione dinanzi ai giudici dello Stato sul territorio del quale risiede la sua controparte"*.

Da tale sistema di regole di competenza la Corte ha dedotto che tali disposizioni riguardano solo il consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali, in quanto il beneficio di tali disposizioni

non può essere esteso a persone per le quali non è giustificata una particolare protezione.

La Corte, infatti, ha precisato al riguardo che **la nozione di "consumatore"**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, **deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato**, in relazione alla natura e dalla finalità di quest'ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa può essere considerata un consumatore nell'ambito di talune operazioni ed un operatore economico nell'ambito di altre.

**Solo i contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto dalla convenzione in materia di protezione del consumatore**, in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è, invece, giustificata in caso di contratto avente come finalità un'attività professionale.

A tale riguardo, osserva la Corte, il beneficio della deroga non può essere fatto valere, in linea di principio, da un soggetto che conclude un contratto per un uso relativo in parte alla sua attività professionale e quindi solo in parte estraneo a quest'ultimo: in tal caso, infatti, viene meno l'esigenza di tutela e protezione del soggetto "debole", il quale, invece, agisce su un livello di parità con l'altro contraente.

Di conseguenza, in queste ipotesi, le regole di competenza della Convenzione di Bruxelles, vanno interpretate nel senso di escludere il diritto di avvalersi del beneficio delle regole di competenza specifiche, a meno che l'uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell'operazione di cui trattasi (essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che predomini l'aspetto extraprofessionale), ovvero si siano legittimamente ignorate le finalità extraprofessionali dell'operazione, in ragione del fatto che il presunto consumatore, con il suo comportamento, ha dato l'impressione alla controparte di agire, appunto, a fini squisitamente professionali.

Secondo la Corte spetta al giudice stabilire se il contratto in questione sia stato concluso per soddisfare, in misura non trascurabile, esigenze attinenti all'attività professionale del soggetto ovvero se, al contrario, l'uso professionale rivesta solo un ruolo marginale.

A tal fine il giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto rilevanti che risultano oggettivamente; non dovrà invece tener conto di circostanze o di elementi di cui la controparte avrebbe potuto prendere conoscenza al momento della conclusione del contratto, a meno che il soggetto che fa valere lo status di consumatore non si sia comportato in modo tale da far legittimamente sorgere l'opinione, nella controparte, di agire con finalità professionali.

## Giurisprudenza comunitaria

**Istituzione emittente:** Corte di Giustizia dell'U.E.

**Tipo di atto e data:** sentenza del 10 marzo 2005 nella causa C-336/03 easyCar (UK) Ltd / Office of Fair Trading.

**Pubblicazione:** il testo delle sentenze della Corte, del Tribunale e delle conclusioni degli avvocati generali è tratto dal sito <http://curia.eu.int/it/content/juris/index.htm> e può essere successivamente modificato; il loro testo definitivo è pubblicato nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado".

**Destinatari:** Austria

**Termine per l'attuazione:** -

**Materia:** Tutela dei consumatori - contratti conclusi da consumatori – diritto civile –

### SINTESI

Con la sentenza in esame la Corte di Giustizia ha chiarito che **i contratti di autonoleggio conclusi a distanza non danno diritto al rimborso gratuito in caso di recesso del consumatore.**

La nozione di «contratti di fornitura di servizi relativi ai trasporti», include i contratti di autonoleggio e la direttiva comunitaria sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione) riconosce al consumatore il diritto di recedere da un contratto a distanza entro un certo termine, e di ottenere il rimborso gratuito delle somme che egli ha versato, fatta eccezione per le spese di spedizione dei beni.

La direttiva prevede un'esenzione da tale obbligo per i «contratti di fornitura di servizi relativi ai trasporti».

La società ricorrente, che svolge attività di noleggio di autoveicoli senza autista nel Regno Unito e in altri Stati membri, effettua prenotazione degli autoveicoli esclusivamente via Internet. Secondo i termini e le condizioni del contratto di noleggio da questa predisposto, in caso di annullamento il consumatore non può essere rimborsato, salvo nel caso di circostanze straordinarie e imprevedibili indipendenti dalla sua volontà (malattia grave del conducente che comporti l'incapacità di guida; calamità naturali; provvedimenti o restrizioni adottati da governi o da pubbliche autorità; guerra, sommossa, insurrezione o atti di terrorismo, oppure «valutazione discrezionale del responsabile del servizio clienti, easyCar, altre circostanze eccezionali»).

Queste disposizioni hanno provocato la presentazione di numerosi reclami da parte di consumatori all'Office of Fair Trading, per cui quest'ultimo, insieme alla easyCar ha proposto ricorso dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales).

La High Court ha interpellato la Corte di giustizia delle Comunità europee per conoscere l'interpretazione relativa al fatto se i servizi di autonoleggio siano «servizi relativi ai trasporti», da ricondurre all'esenzione prevista dalla direttiva.

La Corte, con la sentenza in oggetto, rileva che l'espressione «servizi relativi ai trasporti» corrisponde ad un'esenzione settoriale che ricomprende, in generale, i servizi nel settore dei trasporti, e che il legislatore non ha usato l'espressione più restrittiva «contratti di trasporto», che fa riferimento unicamente al trasporto di passeggeri e di merci eseguito dal vettore, bensì la locuzione, più ampia, «contratti di fornitura di servizi relativi ai trasporti», la quale può ricomprendere l'insieme dei contratti in materia di trasporti.

La Corte ha osservato che nel linguaggio corrente la nozione di «trasporto» indica non soltanto l'azione di spostare persone o beni da un luogo all'altro, ma anche il fatto di mettere a disposizione del consumatore un mezzo di trasporto.

Inoltre, secondo l'organo di giustizia comunitario, il legislatore, pur avendo inteso istituire una tutela degli interessi dei consumatori, ha voluto altresì proteggere quelli dei fornitori di determinati servizi, affinché non subiscano le conseguenze di annullamenti ingiustificati, senza spese né motivazione, di servizi oggetto di prenotazione.

In questo contesto, la Corte ha rilevato che le imprese di autonoleggio svolgono un'attività che il legislatore ha inteso tutelare da inconvenienti del genere.

La Corte ha pertanto ribadito che la nozione di «servizi relativi ai trasporti» include i contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di autonoleggio, cosicché i consumatori non possono recedere da tali contratti gratuitamente.